

Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2020, n. 29-1081

Legge regionale n. 11/2018 "Disposizioni coordinate in materia di cultura", art. 7, comma 4, lettera b) - Istituzione del Comitato tecnico consultivo per la formazione musicale presso la Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

nell'ordinamento della Regione Piemonte è vigente la legge regionale 1° agosto 2018 n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura", entrata in vigore il 1° gennaio 2019;

l'art. 6 (Programma triennale della cultura) della l.r. n. 11/2018 individua nel Programma triennale della cultura lo strumento per la programmazione della Regione in materia di beni e attività culturali; esso stabilisce gli obiettivi, le priorità strategiche e le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative in ambito culturale ad è approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale;

alla redazione del suddetto Programma triennale della cultura partecipano il Tavolo della Cultura e i Tavoli tematici, previsti dall'art. 8 (Partecipazione) della l.r. n. 11/2018 e intesi quali sede di consultazione e confronto territoriale o tematico, con i soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze, operanti nel comparto culturale;

nel contesto della piena attuazione della l.r. n. 11/2018 e nella prospettiva della redazione ed approvazione del primo Programma triennale della cultura, in applicazione del suddetto art. 8, mediante la deliberazione n. 39-8650 del 29 marzo 2019, modificata con la deliberazione n. 15-1011 del 14 febbraio 2020, la Giunta regionale ha istituito il Tavolo della Cultura e sei Tavoli tematici;

inoltre l'art. 7 (Strumenti di intervento) della l.r. n. 11/2018, al comma 4, lettera b), prevede che la Giunta regionale, con deliberazione, *"individua gli ambiti che necessitano di un'attività specialistica consultiva e di supporto tecnico alle strutture regionali e istituisce appositi comitati tecnici, di cui definisce la composizione, i compiti e le modalità operative; la partecipazione ai comitati tecnici è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese ai soggetti esterni all'amministrazione regionale"*.

Considerato che:

l'art. 37 (Attività di promozione educativa) della l.r. n. 11/2018 valorizza le attività culturali attraverso qualificate attività corsuali e al comma 2, segnatamente alle lettere a), b), c), individua le seguenti tre linee di intervento in ambito di formazione musicale:

- a) orientamento musicale, consistente in attività corsuali triennali di tipo bandistico, corale, strumentale, organizzate dai Comuni a integrazione dell'offerta formativa curricolare della scuola dell'obbligo, nonché attraverso attività educative in età pre-scolare;
- b) formazione musicale pre-accademica, consistente in attività corsuali continuative e pluriennali, propedeutiche all'accesso ai corsi del diploma accademico di I livello dei Conservatori di musica, organizzate da istituti musicali e scuole di musica appositamente costituiti da Comuni o da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzati;
- c) perfezionamento musicale post-accademico, consistente in master class, corsi brevi, corsi annuali e pluriennali, rivolti alle persone in possesso del diploma accademico di I e di II livello rilasciato

dai Conservatori di musica e organizzati in via continuativa da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzati.

Negli ambiti dell'orientamento musicale e della formazione musicale pre-accademica, sopra descritti alle lettere a) e b), nel periodo di vigenza della legge regionale 3 settembre 1991 n. 49 e s.m.i. "Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti Musicali nella Regione Piemonte", abrogata dall'art. 45, comma 1), lettera n), della l.r. n. 11/2018, la Commissione consultiva per le attività di orientamento musicale, prevista dall'art. 2 della predetta l.r. 49/1991, ha validamente supportato l'azione amministrativa regionale mediante proposte e pareri tecnici in materia di formazione musicale; a detta Commissione hanno partecipato tre persone esperte in campo musicale, designate dal Consiglio regionale per l'intera durata di una legislatura.

Evidenziato che l'azione amministrativa regionale nell'ambito delle attività corsuali di formazione musicale, così come definite dalle suddette lettere a), b), c), del comma 2 dell'art. 37 della l.r. n. 11/2018, necessita di un'attività specialistica consultiva e di supporto tecnico, anche nella prospettiva della redazione del primo sopraddetto Programma triennale della cultura e che detta attività specialistica può essere validamente espletabile da un comitato tecnico consultivo da istituire ai sensi del sopra richiamato art. 7, comma 4, lettera b), della l.r. n. 11/2018.

Nel dettaglio, con particolare riferimento agli elementi meritevoli di accedere alla contribuzione regionale, detto comitato tecnico consultivo può formulare proposte alla Direzione regionale competente in materia, ai fini dell'elaborazione della proposta di Programma Triennale della cultura, in ordine ai seguenti aspetti delle attività corsuali di formazione musicale, i quali presentano un carattere esemplificativo e non tassativo né esaustivo:

a) nei corsi triennali di orientamento musicale: il monte ore annuo delle lezioni; l'accezione di corso bandistico, corale, strumentale; il programma didattico e la metodologia di insegnamento (individuale o collettivo), con particolare riferimento alla tipologia del corso (bandistico, corale, strumentale); i requisiti anagrafici di accesso ai corsi, posto che la norma rivolge queste attività corsuali ad allieve ed allievi della scuola dell'obbligo; i requisiti di titolo di studio e di esperienza didattica per l'accesso degli insegnanti alla docenza; le modalità di svolgimento dell'esame di fine triennio;

b) nei corsi pre-accademici di formazione musicale organizzati da Scuole e Istituti musicali comunali o privati: la specificazione della durata minima in anni di ciascun indirizzo strumentale o vocale di studi; il monte ore annuo minimo delle lezioni, con attenzione alla specificità di ogni disciplina teorica, strumentale, vocale, complementare insegnata; la metodologia di insegnamento (individuale o collettivo) in riferimento alla specificità di ogni disciplina; i requisiti anagrafici di accesso ai corsi, posto che la norma rivolge queste attività corsuali a coloro che intendono sostenere le prove di ammissione ai corsi del diploma accademico di I livello dei Conservatori di musica; i requisiti di titolo di studio e di esperienza didattica per l'accesso degli insegnanti alla docenza; le modalità di verifica periodica dell'apprendimento;

c) nei corsi di perfezionamento musicale post-accademico: la accezione e la durata di master class, corso breve, corso annuale, corso pluriennale; il monte ore annuo minimo delle lezioni, con attenzione alla specificità di ogni tipologia corsuale; i requisiti di titolo di studio e di esperienza per l'accesso ai corsi di allieve ed allievi; i requisiti di accesso degli insegnanti alla docenza; le modalità di verifica periodica dell'apprendimento.

Sottolineato che l'art. 7, comma 4, lettera b) della l.r. 11/2018 dispone che *"la partecipazione ai comitati tecnici è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese ai soggetti esperti esterni all'amministrazione regionale"*.

Attestato che alla corresponsione dei rimborsi spese spettanti ai componenti del suddetto Comitato tecnico consultivo si farà fronte con le risorse stanziare sul capitolo 117267 “Rimborso spese a soggetti esterni all’amministrazione per la partecipazione a comitati tecnici di cui alla l.r. 11/2018 art. 7 comma 4”, Missione 5, Programma 2 del bilancio regionale nei termini e nei limiti seguenti: esercizio 2020 euro 1.500,00; esercizio 2021 euro 1.500,00; esercizio 2022 euro 1.500,00.

Ritenuto di istituire ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera b), della l.r. n. 11/2018, presso la Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio, Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo il “Comitato tecnico consultivo per la formazione musicale”, definendone nell’Allegato 1 della presente deliberazione la composizione, i compiti e le modalità operative.

Ritenuto di demandare alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo – di provvedere alla adozione degli atti necessari per selezionare tre persone esperte in ambito di formazione musicale. Detta selezione, mediante avviso pubblico, deve applicare i seguenti criteri di valutazione, avendo cura che nel Comitato tecnico consultivo siano rappresentate le competenze specialistiche relative ai tre ambiti della formazione musicale (orientamento, pre-accademica, post-accademica) individuati dall’art. 37 della l.r. n. 11/2018:

- a) Titoli di studio (obbligatori la laurea specialistica o il diploma accademico di II livello dei Conservatori di musica o titoli equivalenti): incidenza 20% nella valutazione;
- b) Competenze specialistiche in ambito di formazione musicale: incidenza 40% nella valutazione;
- c) Attività lavorativa attuale, con riferimento all’ambito della formazione musicale: incidenza 20% nella valutazione;
- d) Curriculum delle precedenti esperienze lavorative, con particolare riferimento all’ambito della formazione musicale e della musica: incidenza 20% nella valutazione.

Ritenuto di stabilire che i nominativi delle persone esperte che entreranno a comporre il “Comitato tecnico consultivo per la formazione musicale” siano approvati con successiva determinazione della Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo – nel rispetto della composizione di cui al punto 1 dell’Allegato 1.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò esposto e considerato.

La Giunta regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

- di approvare la costituzione del “Comitato tecnico consultivo per la formazione musicale” ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera b) della legge regionale 1° agosto 2018 n. 11 “Disposizioni coordinate in materia di cultura” presso la Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio;
- di approvare la composizione, i compiti, le modalità operative e la durata del “Comitato tecnico consultivo per la formazione musicale” recati dall’Allegato 1, parte costitutiva e integrante della presente deliberazione;

- di dare mandato alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo – di provvedere alla adozione degli atti necessari per selezionare tre persone esperte in ambito di formazione musicale. Detta selezione, mediante avviso pubblico, deve applicare i seguenti criteri di valutazione, avendo cura che nel Comitato tecnico consultivo siano rappresentate le competenze specialistiche relative ai tre ambiti della formazione musicale (orientamento, pre-accademica, post-accademica) individuati dall'art. 37 della l.r. n. 11/2018:

- a) Titoli di studio (obbligatori la laurea specialistica o il diploma accademico di II livello dei Conservatori di musica o titoli equivalenti): incidenza 20% nella valutazione;
- b) Competenze specialistiche in ambito di formazione musicale: incidenza 40% nella valutazione;
- c) Attività lavorativa attuale, con riferimento all'ambito della formazione musicale: incidenza 20% nella valutazione;
- d) Curriculum delle precedenti esperienze lavorative, con particolare riferimento all'ambito della formazione musicale e della musica: incidenza 20% nella valutazione;

- di stabilire che i nominativi delle persone esperte che entreranno a comporre il “Comitato tecnico consultivo per la formazione musicale” siano approvati con successiva determinazione della Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo – nel rispetto della composizione di cui al punto 1 dell'Allegato 1;

- di dare atto che alla corresponsione dei rimborsi spese derivanti dal presente provvedimento e spettanti ai componenti del suddetto Comitato tecnico consultivo si farà fronte con le risorse stanziare sul capitolo 117267 “Rimborso spese a soggetti esterni all'amministrazione per la partecipazione a comitati tecnici di cui alla l.r. 11/2018 art. 7 comma 4”, Missione 5, Programma 2 del bilancio regionale nei termini e nei limiti seguenti: esercizio 2020 euro 1.500,00; esercizio 2021 euro 1.500,00; esercizio 2022 euro 1.500,00.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

(omissis)

Allegato

Legge regionale 1° agosto 2018 n. 11
“Disposizioni coordinate in materia di cultura”, art. 7, comma 4, lettera b)

COMPOSIZIONE, COMPITI E MODALITA' OPERATIVE
DEL “COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LA FORMAZIONE MUSICALE”

1. Composizione

1.1. Il “Comitato tecnico consultivo per la formazione musicale”, di seguito denominato Comitato tecnico, è composto dai seguenti membri:

- il Responsabile del Settore regionale competente in ambito di attività culturali di promozione educativa, di cui all'art. 37 della l.r. n. 11/2018, che lo presiede e lo convoca;
- tre persone esperte in ambito di formazione musicale (una persona esperta in orientamento musicale, una in formazione musicale pre-accademica, una in perfezionamento musicale post-accademico), in possesso di adeguati titoli di studio a carattere musicale e di requisiti di esperienza professionale nella formazione musicale, che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecniche e didattiche;
- un funzionario del Settore regionale competente in ambito di attività culturali di promozione educativa, di cui all'art. 37 della l.r. n. 11/2018, con funzioni di segretario.

1.2. Le tre persone esperte facenti parte del Comitato tecnico sono nominate mediante determinazione del Responsabile del Settore regionale competente in ambito di attività culturali di promozione educativa, di cui all'art. 37 della l.r. n. 11/2018, al termine di una selezione delle candidature esterne all'amministrazione regionale attraverso idoneo avviso pubblico. La selezione è articolata nei tre profili di cui al precedente punto 1.1. e dà luogo alla composizione di tre graduatorie.

1.3. La selezione dei tre esperti del Comitato tecnico, di cui al precedente punto 1.2, avviene nel rispetto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nella deliberazione di approvazione del presente Allegato 1, vale a dire:

- a) Titoli di studio (obbligatori la laurea specialistica o il diploma accademico di II livello dei Conservatori di musica o titoli equivalenti): al massimo 20 punti;
- b) Competenze specialistiche in ambito di formazione musicale: al massimo 40 punti;
- c) Attività lavorativa attuale, con riferimento all'ambito della formazione musicale: al massimo 20 punti;
- d) Curriculum delle precedenti esperienze lavorative, con particolare riferimento all'ambito della formazione musicale e della musica: al massimo 20 punti.

1.4. Ai fini della nomina sono valutabili le candidature che sono inserite in una graduatoria con un punteggio complessivo di almeno 50 punti su 100.

1.5. Gli esperti sono nominati per la durata della legislatura regionale in itinere. L'incarico alle persone esperte facenti parte del Comitato tecnico potrà essere rinnovato per una ulteriore legislatura regionale, nel rispetto delle procedure selettive di cui al presente punto. Nel caso sia necessario provvedere alla surroga di un esperto nominato, le tre graduatorie della selezione sono considerate valide per la durata della legislatura regionale in itinere.

1.6. Una persona ha facoltà di presentare la candidatura a uno o a due dei tre profili indicati al precedente punto 1.1. Nel caso in cui un candidato si aggiudichi il primo posto in due graduatorie, viene nominato in relazione alla graduatoria in cui ha conseguito il punteggio maggiore. Nel caso in cui un candidato si aggiudichi il primo posto in due graduatorie, di cui una con un solo nominabile, la nomina è conferita in relazione al profilo di quest'ultima graduatoria.

1.7. Le tre persone esperte facenti parte del Comitato tecnico non devono trovarsi in condizione di conflitto d'interesse, anche potenziale, rispetto all'assegnazione di contributi concedibili ai sensi dell'art. 37 della l.r. 11/2018, comma 2, lettere a), b), c), a sostegno della formazione musicale, per cui non possono essere amministratori di Comuni e di Enti non lucrativi di diritto privato rispondenti alle disposizioni della medesima norma e potenziali richiedenti e beneficiari dei corrispondenti contributi.

2. Compiti

2.1. Il Comitato tecnico esplica un'attività specialistica consultiva e di supporto tecnico all'attività amministrativa del Settore regionale competente in ambito di attività culturali di formazione musicale, nell'articolazione delle seguenti tipologie formative definite dall'art. 37, comma 2, lettere a), b) c), della l.r. n. 11/2018:

a) orientamento musicale, a integrazione dell'offerta formativa curricolare della scuola dell'obbligo, consistente in corsi di tipo bandistico, corale, strumentale organizzati dai Comuni;

b) formazione musicale pre-accademica, propedeutica all'accesso delle persone ai corsi del diploma accademico di I livello dei Conservatori di musica, consistente in corsi continuativi e pluriennali organizzati da istituti musicali e scuole di musica appositamente costituiti da Comuni o da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzati;

c) perfezionamento musicale post-accademico, rivolto alle persone in possesso del diploma accademico di I e di II livello dei Conservatori di musica, consistente in corsi (master class, corsi brevi, corsi annuali, corsi pluriennali) organizzati in via continuativa da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzati.

2.2. Il Comitato tecnico formula pareri e proposte di natura tecnico-specialistica in ambito di formazione musicale, così come definita al precedente punto 2.1, specie nel contesto del processo di redazione del Programma triennale della cultura, di cui all'art. 6 della l.r. n. 11/2018. A titolo esemplificativo e non esaustivo né tassativo, il Comitato tecnico formula proposte in ordine ai seguenti aspetti delle attività corsuali di formazione musicale:

a) nei corsi triennali di orientamento musicale: il monte ore annuo delle lezioni; l'accezione di corso bandistico, corale, strumentale; il programma didattico e la metodologia di insegnamento (individuale o collettivo), con particolare riferimento alla tipologia del corso (bandistico, corale, strumentale); i requisiti anagrafici di accesso ai corsi, posto che la norma rivolge queste attività corsuali ad allieve ed allievi della scuola dell'obbligo; i requisiti di titolo di studio e di esperienza didattica per l'accesso degli insegnanti alla docenza; le modalità di svolgimento dell'esame di fine triennio;

b) nei corsi pre-accademici di formazione musicale organizzati da Scuole e Istituti musicali comunali o privati: la specificazione della durata minima in anni di ciascun indirizzo strumentale o vocale di studi; il monte ore annuo minimo delle lezioni, con attenzione alla specificità di ogni disciplina teorica, strumentale, vocale, complementare insegnata; la metodologia di insegnamento (individuale o collettivo) in riferimento alla specificità di ogni disciplina; i requisiti anagrafici di accesso ai corsi, posto che la norma rivolge queste attività corsuali a coloro che intendono sostenere le prove di ammissione ai corsi del diploma accademico di I livello dei Conservatori di musica; i requisiti di titolo di studio e di esperienza didattica per l'accesso degli insegnanti alla docenza; le modalità di verifica periodica dell'apprendimento;

c) nei corsi di perfezionamento musicale post-accademico: la accezione e la durata di master class, corso breve, corso annuale, corso pluriennale; il monte ore annuo minimo delle lezioni, con attenzione alla specificità di ogni tipologia corsuale; i requisiti di titolo di studio e di esperienza per l'accesso ai corsi di allieve ed allievi; i requisiti di accesso degli insegnanti alla docenza; le modalità di verifica periodica dell'apprendimento.

3. Modalità operative

3.1. Il Comitato tecnico si riunisce almeno una volta l'anno, oltre che ogni volta che sia ritenuto necessario per l'attività amministrativa regionale in ambito di formazione musicale.

3.2. Una seduta del Comitato tecnico è valida se ad essa partecipano, oltre al Responsabile del Settore regionale che la convoca e presiede, almeno due delle tre persone esperte.

3.3. La partecipazione al Comitato tecnico delle persone esperte è gratuita, fatto salvo il rimborso di spese documentate ai soggetti esterni all'amministrazione regionale.

3.4. La assenza ingiustificata a due sedute consecutive del Comitato tecnico da parte di una persona esperta comporta la decadenza di quest'ultima dall'organismo consultivo, approvata con determinazione dal Responsabile del Settore regionale competente in ambito di attività culturali di promozione educativa, di cui all'art. 37 della l.r. n. 11/2018. Il membro dichiarato decaduto viene sostituito con pari provvedimento amministrativo attingendo alla graduatoria della selezione di candidature in corso di validità. La sostituzione di un membro dichiarato decaduto ha durata limitata alla legislatura regionale in itinere.

3.5. Compete al segretario del Comitato tecnico la predisposizione dei documenti propedeutici alle sedute dell'organismo consultivo e la redazione dei corrispondenti verbali.